

n. 12 – 24 luglio 2019

## **SUFFICIENTE LA LAUREA TRIENNALE PRECISAZIONI SULLA SCELTA DEL TITOLO DI STUDIO**

### **A chi spetta la scelta del titolo di studio da richiedere nell'ambito dell'attivazione di un concorso con profilo di funzionario di amministrazione?**

Sono pervenute alcune osservazioni in ordine al concetto di discrezionalità nella scelta del titolo di studio da richiedere nell'ambito dell'attivazione di un concorso con profilo di funzionario di amministrazione, vediamo di chiarire, pertanto, il concetto. Occorre premettere che per definire il fabbisogno di personale l'Amministrazione definisce una tabella dei fabbisogni articolata su quali processi, funzioni o attività necessitano di personale (cfr. DPCM 8 maggio 2018 Linee guida per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche).

Ora, nel determinare quale sia la *procedura o il modello di concorso valido per il reclutamento di qualunque professionalità, occorre di volta in volta modulare sia le procedure sia i modelli a cui ricorrere al fine di pervenire alle soluzioni più adatte in relazione alla figura professionale da scegliere. ... Ciò al fine di poter definire anche in modo coerente, nel piano dei fabbisogni, le professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento ordinario rivolto all'esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative.* (Circolare Funzione pubblica 3/2017).

È bene chiarire che, in materia di pubblici concorsi, sussiste ampia discrezionalità da parte dell'Amministrazione in ordine ai requisiti attitudinali da richiedere con il bando di concorso, attesa la peculiarità delle mansioni da svolgere da parte degli ammessi all'impiego (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 1993, n. 422). La giurisprudenza ha costantemente affermato che il bando di concorso a posti di pubblico impiego, quale *lex specialis* della procedura, può contenere prescrizioni discrezionalmente individuate dall'Amministrazione, purché non siano contrarie a disposizioni normative o intrinsecamente illogiche, anche sotto il profilo della superfluità e della inutilità (C.G.A.R.S. 3 novembre 1999, n. 590; TAR Piemonte, sez. II, 28 luglio 1999 n. 485; Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 1993, n. 1203).

Sempre in linea con quanto già affermato in giurisprudenza, la previsione di un determinato tipo di laurea quale requisito di ammissione ad una procedura concorsuale costituisce espressione di discrezionalità amministrativa (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, sez. III, 16 gennaio 2008, n. 263; TAR Campania, Napoli, sez. V, 18 dicembre 2002, n. 8122; TAR Lazio n. 1983 del 2011 in cui lo stesso TAR del Lazio).

Ciò perché nei pubblici concorsi, all'Amministrazione procedente va riconosciuto un potere - discrezionale - nella determinazione della tipologia del titolo di studio da richiedere nel bando, correlato alla professionalità e alla preparazione culturale richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie del posto a concorso. (IRGA Trentino-Alto Adige Trento, sez. Unica, 27 luglio 2013, n. 278).

È infatti l'Amministrazione che indice il concorso pubblico ad avere il potere tecnico e discrezionale nell'individuazione e nell'ammissibilità della tipologia del titolo di studio richiesto dal bando di concorso (Consiglio di Stato, sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351).

In materia di definizione del titolo di studio occorrente per la partecipazione ai concorsi pubblici, infatti, ferma la definizione del livello del titolo (laurea o altro titolo di studio) affidata alla legge o ad altra fonte



**PUNTO CONCORSI**  
La comunità professionale  
per le università e gli enti pubblici di ricerca

---

normativa, l'Amministrazione che indice il concorso - in assenza di specifiche indicazioni di legge - è titolare di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo (cioè, ad esempio, della tipologia di laurea), in relazione alla professionalità ed alla preparazione culturale richieste per il posto che, attraverso il concorso e la selezione dei soggetti meritevoli, si intende ricoprire. (TAR Campania Napoli, sez. III, 2 novembre 2005, n. 18205).

Tanto premesso, si ribadisce che la scelta sul titolo di studio da richiedere nell'ambito dell'attivazione del concorso con profilo di "funzionario di amministrazione" compete comunque sempre all'Amministrazione rientrando nell'alveo della discrezionalità amministrativa, che debba essere correlato alla professionalità ed alla preparazione culturale che vengono richieste.